

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4494 del 06/09/2022
Oggetto	DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR N. 13/2015 - VANZINI LUIGI DI ANGELI GIGLIOLA E C. SNC CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN RAVENNA, S.S. SAN VITALE N. 54 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA/STOCCAGGIO R13/D15 DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE TOTALE DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4698 del 05/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sei SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR N. 13/2015 – VANZINI LUIGI DI ANGELI GIGLIOLA E C. SNC CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN RAVENNA, S.S. SAN VITALE N. 54 – AUTORIZZAZIONE UNICA PER ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA/STOCCAGGIO R13/D15 DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE TOTALE DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO.

### IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento.

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale Arpae n. 3012 del 13/06/2017 la Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e C. Snc (CF./PIVA: 00181530395) con sede legale e insediamento produttivo in Ravenna, S.S. San Vitale n. 54, adibito ad attività di recupero e commercio rottami ferrosi, veniva autorizzata a svolgere attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, fino alla data del 31/08/2022;
- in data 22/02/2022 (Pg. Arpae 29050), così come successivamente integrata a titolo volontario, ai fini dell'avvio del procedimento, in data 03/03/2022 (Pg. Arpae 35810) la Società Vanzini Luigi di Angeli Gigliola & C. Snc, presentava istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale 3012/2017, sopraccitata;
- in data 04/04/2022 si riuniva l'apposita Conferenza dei Servizi (CdS), convocata ai sensi dell'art. 208, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della legge n. 241/1990 e smi, con nota ns. Pg. Arpae 42436 del

14/03/2022, da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di assumere la decisione per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica (Det. Dirig. 3012 del 13/06/2017);

- in data 03/05/2022 (Pg. Arpae 73253) la Società Vanzini Luigi di Angeli Gigliola & C. Snc:

- comunicava:

- la rinuncia al rinnovo dell'Autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale Arpae n. 3012 del 13/06/2017, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi per la gestione del centro sito in Ravenna, S.S. San Vitale n. 54 adibito ad attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e pretrattamento (R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
- che, esclusivamente fino alla data del 30/06/2022, al fine di onorare gli ultimi obblighi contrattuali sanciti da accordi in essere con i propri clienti, si sarebbe proceduto al ritiro, presso il centro, di rifiuti da destinare ad attività di R13-R12 e che, pertanto, a far data dal 01/07/2022, presso il centro nessuna tipologia di rifiuto sarebbe più stata ingressata.
- che, alla data del 30/06/2022, presso il centro si stimava la presenza di un quantitativo pari a circa 145,5 tonnellate di rifiuti (fra tutte le varie tipologie di EER presenti in autorizzazione);

- richiedeva:

- non essendo tecnicamente possibile procedere entro la data del 31/08/2022 (termine validità autorizzazione unica) all'allontanamento, mediante conferimento a centri debitamente autorizzati, di tutti i rifiuti stoccati presso il centro, la possibilità di concessione di una proroga temporale dell'autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale n. 3012/2017, pari a 6 mesi, e precisamente fino al 28/02/2023, per il completamento delle operazioni di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti di che trattasi;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica ARPAE 9736/2022 emerge che:

- in data 17/05/2021 con nota Pg Arpae 82072 veniva richiesto ad Apae – Servizio Territoriale di Ravenna un parere tecnico in merito alla richiesta di proroga temporale dell'autorizzazione vigente (Det. Dirig. 3012 del 13/06/2017) avanzata dalla Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e c. Snc;
- in data 30/08/2022 (nota Pg. Arpae 141718) il Servizio Territoriale Arpae di Ravenna forniva la Relazione Istruttoria, a riscontro della richiesta sopracitata, da cui si emergeva che:
  - valutata la richiesta di rinuncia da parte della Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e c. Snc al rinnovo dell'AU 3012/2017 ed esaminate le modalità di cessazione dell'attività e tempistiche per l'allontanamento definitivo dei rifiuti presenti presso il centro:
    - a) ritiene non percorribile la soluzione proposta dal proponente di proroga temporale dell'autorizzazione vigente;
    - b) propone l'emissione di un provvedimento amministrativo, con prescrizioni, garantito da polizza fidejussoria, per i rifiuti presenti presso il centro, e pertanto in titolarità dell'azienda, finalizzato al solo allontanamento dei rifiuti stessi destinati a recupero/smaltimento;
- con nota Pg. Arpae 142387 del 31/08/2022, ai fini dell'emissione del provvedimento amministrativo sopracitato, si procedeva alla richiesta di integrazioni documentali, nella fattispecie:
  - a) censimento dei quantitativi di rifiuti presenti in azienda al 01/07/2022 per singolo codice EER,
  - b) dichiarazione di avvenuta cessazione dell'attività di R12 a far data dal 30/06/2022
- in data 02/09/2022 (Pg. Arpae 143670) il proponente forniva la documentazione integrativa richiesta;

RITENUTO, pertanto, che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere, al rilascio di autorizzazione per attività di messa in riserva/stoccaggio provvisorio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti in proprio, finalizzato alla rimozione e allontanamento dei rifiuti attualmente presenti presso il centro;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva/stoccaggio provvisorio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti in proprio, oggetto della presente autorizzazione è determinata secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- *messa in riserva/stoccaggio provvisorio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti in proprio = tonn 219,18*

*Calcolo importo garanzia:*

- *rifiuti non pericolosi tonn 216,26 x euro 140,00 = Euro 30.276,4*
- *rifiuti pericolosi t. 2,92 x euro 250,00 = Euro 730,00*

*Importo garanzia finanziaria = **Euro 31.006,00***

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

SU proposta del Responsabile del procedimento, "Autorizzazione Unica Rifiuti (art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i)", per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

#### DISPONE

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Ditta Vanzini Luigi di Angeli Gigliola e C. Snc (CF./PIVA: 00181530395) con sede legale e insediamento produttivo in Ravenna, S.S. San Vitale n. 54, all'attività di messa in riserva/stoccaggio provvisorio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio, come di seguito indicato;
2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 2a) per l'esercizio delle attività sopracitate, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
    - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva/stoccaggio provvisorio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio;
    - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
3. IL TERMINE DI VALIDITA' della presente autorizzazione è fissato al **28/02/2023**, termine ultimo per il completamento delle operazioni di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti in proprio di cui al precedente punto 2);
4. DI STABILIRE che **entro 10 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad prestare garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 31.006,00**;  
La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

5. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
6. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Ermanno Errani*

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI**  
**PER ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA/STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15)**  
**DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO**

1. I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio per cui sono ammesse operazioni di messa in riserva/stoccaggio provvisorio (R13/D15) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici EER
Tornitura di ferro	120101
Apparecchiature fuori uso	160214
Batterie al piombo	160601*
Rame e ottone	170401
Alluminio	170402
Piombo	170403
Ferro e acciaio	170405
Metalli misti	170407
Cavo di rame ricoperto	170411

Per le tipologie di rifiuti sopracitati la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata in 219,18 tonnellate di cui 216,26 tonn di rifiuti non pericolosi e 2,92 tonn di rifiuti pericolosi

2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 28/02/2023, termine ultimo per il completamento delle operazioni di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti in proprio di cui al precedente punto 2);
  - b) il gestore è tenuto alla presentazione ad Arpa Servizio Territoriale e SAC Ravenna di una rendicontazione bimestrale relativamente ai rifiuti avviati a smaltimento/recupero presso impianti terzi autorizzati, per codice EER, con invio delle IV copie dei formulari dei rifiuti allontanati e/o bolle relative, appena disponibili;
  - c) entro 60 gg dal termine della rimozione completa dei rifiuti presenti nell'area, il gestore dovrà procedere ad una verifica dello stato di contaminazione dell'area non pavimentata, adibita al deposito dei rifiuti;
  - d) La movimentazione delle batterie nonché dei contenitori mobili contenenti le batterie dovrà essere effettuata con particolare cura in modo da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici sul terreno;
  - e) Le batterie vengono stoccate in n. 9 contenitori a tenuta, rivestiti con materiale resistente all'azione corrosiva degli elettroliti. Sui contenitori devono essere affissi i contrassegni, come previsto dalle norme vigenti;
  - f) I liquidi elettrolitici eventualmente separati dalle batterie dovranno essere raccolti in idonei contenitori collocati su di una superficie impermeabilizzata avente idonea pendenza verso un pozzetto di raccolta degli eventuali liquidi fuoriusciti dai contenitori. I suddetti liquidi devono essere smaltiti conformante alle leggi vigenti;
  - g) Durante le operazioni di stoccaggio dovrà essere in ogni caso garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e da odori;
  - h) Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata;
  - i) I rifiuti prodotti ovvero stoccati devono essere conferiti presso impianti autorizzati al recupero ovvero smaltimento, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi;
  - j) La Ditta dovrà altresì accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni e dovrà conservare copia dei formulari di identificazione dei rifiuti presso l'impianto.

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI**  
**PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA**

**Condizioni**

Nell'insediamento destinato ad attività di recupero e commercio rottami ferrosi si originano scarichi di acque reflue da dilavamento.

La planimetria della rete fognaria Tavola 1, datata 23/03/2009, costituisce parte integrante della presente autorizzazione e viene allegata.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in rete fognaria pubblica che non recapitano all'impianto di depurazione.
2. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 31/12/2022, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in rete fognaria pubblica. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, SST, COD, Idrocarburi Totali, Alluminio, Zinco, Ferro, Rame. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.
3. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa; tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del DLgs. n. 152/2006 (rimozione dei fanghi e degli oli accumulati).
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
  - **vasca di sedimentazione e disoleatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di piazzale) approvato e piombato da Hera Spa;
  - **pozzetto di prelievo** (posto all'uscita della vasca di sedimentazione e posizionato prima del pozzetto in cui recapitano anche i reflui domestici) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno del sistema di trattamento ed il livello dello stato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
7. Hera Spa, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
8. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

- 10.;Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna.
- 11.La Ditta deve stipulare con Hera Spa, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera Spa.
- 12.Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13.Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del Dlgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**